

Rush finale per rottamazione, web vince su sportelli

Mod. DA 2000/17

AGENZIA ENTRATE

Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata:

- insieme alla richiesta cartacea, oppure alla copia del documento di identità, con cui si è acceduto al sito dell'Agenzia Entrate;
- agli sportelli dell'Agenzia Entrate.

Qualsiasi altro modo di trasmissione non è consentito e non dà diritto al benefit dell'agevolazione.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 15 maggio 2017, escluso sabato**, prima delle 18:00.

ATTENZIONE: la presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto conti già pagati nell'ambito applicativo della definizione agevolata non produce alcun effetto e non determina la concessione dell'ufficio di recupero crediti.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

HO CONFERMATO ALL'AGENZIA ENTRATE LA MIA ADESIONE AL 1° GIUGNO 2017 AL 30 GIUGNO 2017

Art. 1 del D.L. n. 140/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017

Il sottoscritto/a _____, nato/a il _____, residente a _____, dichiara che:

Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. **Scade martedì 15 maggio**, infatti, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Grazie ai servizi *online* di Agenzia delle entrate-Riscossione, da cui è arrivato oltre il 50% delle richieste, è possibile presentare la **domanda fino alla tarda serata del 15 maggio**, quindi anche dopo l'orario di chiusura degli sportelli. Bisognerà però fare attenzione ai limiti di orario indicati sul portale.agenziaentrate.riscossione.gov.it.

Vediamo nel dettaglio modalità e tempistiche per la presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per aderire bisogna presentare, entro il prossimo 15 maggio, l'apposito modulo DA 2000/17 attraverso uno dei canali a disposizione:

1) la **posta elettronica certificata (pec)**, inviando il modulo all'indirizzo di riferimento riportato sul modulo stesso e

anche sul portale.agenziaentrate.riscossione.gov.it;

2) **il servizio online “Fai D.A. te”**, presente in area pubblica sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, **entro le ore 23 del 15 maggio** (una volta ricevuta l’email dall’ente di riscossione, il contribuente dovrà validare la richiesta al *link* ricevuto nella posta elettronica **entro le ore 23.50 dello stesso giorno**); il servizio online “Fai D.A. te” presente in area riservata del portale: in questo caso il contribuente ha **tempo fino alle ore 23.59** del 15 maggio per compilare e inviare telematicamente il modulo;

3) **tramite un professionista** di fiducia delegato a trasmettere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono utilizzare, entro le 23.59 del 15 maggio, il servizio *EquiPro* presente sul portale;

4) il contribuente, infine, può scegliere di **consegnare il modulo compilato e firmato presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Per quanto riguarda invece la possibilità di consultare *online* il prospetto informativo con i carichi definibili in via agevolata, il contribuente potrà accedere al modulo di richiesta in area pubblica del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione **entro le ore 9 del 14 maggio**, mentre in area riservata si potrà consultare il prospetto entro le ore 23.59 del 15 maggio.

Il prospetto si potrà richiedere anche agli sportelli fino all’orario di chiusura del 15 maggio.

Chi può aderire

Secondo quanto previsto dal [decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017](#), possono presentare richiesta di “rottamazione” i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 **al 30**

settembre 2017. La domanda di adesione non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di definizione agevolata delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono fare richiesta anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata solo se al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l'agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla definizione agevolata sul [portale agenziaentrateriscossione.gov.it](http://portale.agenziaentrateriscossione.gov.it), dove sono presenti anche le [risposte alle domande più frequenti \(faq\)](#) e la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione. Inoltre il **numero unico 06.0101** di Agenzia delle entrate-Riscossione offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 (con operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18). Il numero unico è raggiungibile sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario dell'utente. Infine, sul canale *YouTube* di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile trovare il video-tutorial dedicato alla definizione agevolata. (*Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 12 maggio 2018*)